



CCNL Enti pubblici di Ricerca Quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007

Per una lettura del CCNL Ricerca ecco riportati i punti salienti del quadriennio normativo 2006-2009 e I biennio 2006-2007.

Sottoinquadramento

Si tratta di uno dei punti salienti di questa tornata contrattuale. **L'art. 3** prevede *per una sola volta e nell'ambito dei posti disponibili*, l'espletamento di procedure selettive rivolte al personale tecnico/amministrativo inquadrato nei livelli dal IV al IX, per la progressione fra profili. Le procedure permettono di accedere ai livelli di base di ciascun profilo al personale dipendente inquadrato nel profilo immediatamente inferiore e in possesso del titolo di studio per l'accesso o del titolo di studio immediatamente inferiore. I posti destinati a questa procedura sono il 50% di quelli disponibili. In caso di passaggio al profilo superiore non si è soggetti al periodo di prova e si mantengono le eventuali progressioni economiche in godimento, riassorbibili nei passaggi successivi secondo le modalità dell'art. 52 del CCNL 1998.2001.

Per l'accesso al III livello di ricercatore e tecnologo, è prevista con **l'art. 23** analoga procedura selettiva, per una volta e per il 50% dei posti disponibili, riservata al personale dipendente inquadrato nei profili immediatamente inferiori (CTER e funzionario d'amministrazione) e in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, ovvero laurea magistrale (quinquennale) più dottorato o in alternativa i tre anni di attività certificata. Nel caso di passaggio al III livello si mantiene l'eventuale maggiore retribuzione in godimento come assegno *ad personam* riassorbibile con i futuri incrementi.

Riconoscimento servizio a tempo determinato

Anche questo è stato uno dei punti centrali delle nostre rivendicazioni. Per il personale dei livelli IV-IX all'**art. 4** si introduce il riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato a tempo determinato per l'applicazione degli artt. 53 e 54, ovvero le progressioni di livello e di posizione economica.

Per il personale dei livelli I-III, non esistendo una norma che preveda contrattualmente il requisito dell'anzianità per accedere a procedure selettive interne per il II e il I livello, si è stabilito attraverso una specifica dichiarazione congiunta che, ove nell'attuazione delle procedure di cui all'art. 15 del CCNL 2002-2005 e nel rispetto degli specifici regolamenti di Ente, l'anzianità sia elemento di valutazione ai fini delle stesse procedure, è considerata a tal fine anche quella prestata a tempo determinato.

Tecnici e amministrativi

- **Opportunità di sviluppo professionale**

Si riducono le anzianità per i passaggi di livello a **quattro anni** per il personale inquadrato nei profili tecnici e a **tre anni** per il personale dei profili amministrativi. Tale riduzione si applica alle procedure che avranno effetto dopo il 31.12.2008.

Si introduce la **terza progressione economica** per gli apicali dei profili.

- **Indennità di valorizzazione professionale**

Dal 31.12.2007 la percentuale di personale destinatario dell'Indennità di valorizzazione professionale è elevata al **5%**. L'importo della stessa è rideterminato nella misura di **150,00** mensili (per 12 mensilità). Le eventuali somme non utilizzate sono destinate al salario accessorio.

- **Indennità di posizione**

E' elevato a **8%** la percentuale di personale destinatario dell'Indennità di posizione.

- **Soppressione del IX livello**

Dal 31.12.2007 è soppresso il IX. Il personale interessato, previ corsi di formazione, sarà inquadrato nel VIII livello di uno dei due profili di operatore.

- **Incrementi retributivi**

Gli incrementi del personale tecnico e amministrativo sono quelli riportati alle Tabelle A e B, l'incremento medio mensile del comparto per il personale dei livelli I-IX è pari a **112,60** €.

- **Salario Accessorio**

Le risorse destinate al finanziamento del salario accessorio sono pari allo **0,5%** del monte salari riferito all'anno 2005 a partire dal 1.8.2007. Dal 31.12.2007 viene rivalutata l'**indennità di Ente annuale** (XIV) con la destinazione dello **0,22%** di risorse contrattuali, secondo gli importi di cui alla Tabella D.

Ricercatori e tecnologi

- **Ricercatori e tecnologi**

L'art. 12 stabilisce norme e principi di carattere generale, volti alla piena valorizzazione del ruolo dei ricercatori e tecnologi negli Enti, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti. I ricercatori e tecnologi sono una risorsa professionale e vanno pienamente valorizzati, va favorita la loro partecipazione negli organi di governo e/o negli organismi scientifici. Se già non previsti dai rispettivi ordinamenti, vanno costituiti **Organi elettivi** di ricercatori e tecnologi, a

carattere consultivo. Si stabilisce che i ricercatori e tecnologi non possono essere gerarchicamente subordinati alla dirigenza di cui all'art. 19 del D.Lgs 165/01, per quanto attiene alla loro attività di ricerca e/o tecnico-scientifica.

- **Passaggi di fascia stipendiale**

Gli Enti che non hanno dato attuazione all'applicazione dell'art. 8 del CCNL II biennio economico 2004-2005, dovranno darne attuazione. Le eventuali risorse non utilizzate a tal fine sono destinate ad incrementare l'IVP dei ricercatori e tecnologi.

- **Incrementi della retribuzione**

Gli incrementi tabellari previsti dalle Tabelle E e F, sono stati rideterminati su ogni singola fascia stipendiale. Inoltre la curva retribuita è stata modificata al fine di consentire un maggiore incremento sulla prima fascia del III livello. L'incremento medio mensile del comparto per il personale dei livelli I-II è pari a **187,50 €**.

- **Trattamento accessorio**

Le risorse destinate al finanziamento accessorio sono pari allo 0,5% del monte salari riferito all'anno 2005, a partire dal 1.12.2007, e sono tutte finalizzate all'incremento dell'**Indennità di Valorizzazione Professionale** secondo gli importi di cui alla Tabella G.

Parti comuni

- **Relazioni sindacali**

Alle relazioni sindacali, fra le materie della contrattazione integrativa di Ente, si aggiungono due materie:

- criteri per l'utilizzo delle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 19 del ccnl 2002-2005;
- criteri per l'utilizzo della posta elettronica da parte delle OO.SS. firmatarie.

Per quanto riguarda l'informazione, si aggiunge quella relativa all'utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 19 del CCNNL 2002-2006. Questi due aspetti relativi all'art. 19 consentiranno una maggiore trasparenza sull'utilizzo del fondo in questione e consentiranno la destinazione di queste risorse per finalità diverse da quelle previste per l'incentivazione, come quella per la costituzione di un fondo per la trasformazione di contratti atipici in contratti a td. (vedi dichiarazione a verbale CGIL-CISL-UIL).

Inoltre gli Enti sono tenuti alla trasmissione per via telematica e mensilmente delle deleghe in favore delle OO.SS..

- **Mobilità fra profili**

Sia per i ricercatori e tecnologi che per il personale tecnico e amministrativo si stabilisce la cadenza biennale delle procedure di mobilità orizzontale fra i profili, con effetti a valere al 31.12 dell'anno di svolgimento.

- **Contratti a tempo determinato**

Si conferma per gli EPR la possibilità di attivare contratti a termine di durata non superiore a cinque anni, salvo la possibilità di verificare su base annua la disponibilità finanziaria.

- **Norme di particolare interesse**

- aspettativa senza assegni può essere concessa al personale degli Enti, entro il 5% dell'organico, per fare una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova;
- aspettativa senza assegni per svolgere periodi di prova presso Enti e Organismi internazionali;
- telelavoro: gli Enti entro 60 gg dalla stipula del presente ccnl, renderanno operativi i regolamenti per la disciplina del telelavoro;
- elevato il valore del **buono pasto** a 10,00 €.

ENEA

Gli artt. 25, 26, 27 e 28 affrontano il tema dell'**inserimento dell'Enea nel Comparto Ricerca**. La modalità con cui questo avverrà è rimandata alla contrattazione integrativa di Ente, attraverso la definizione delle Tabelle d'equiparazione previste dall'art. 6 del CCNL 2002-2005 e senza alcun limite sui maggiori costi che deriveranno dalla contrattazione all'interno dell'Enea. Tutti gli istituti contrattuali saranno immediatamente applicabili a seguito della contrattazione integrativa.

L'incremento medio mensile per i lavoratori dell'Enea sarà pari a **136,90 €**.

Lo 0,5 del monte salari Enea riferito al 2005, verrà destinato al finanziamento del trattamento accessorio:

- dal 31.12.2007 una quota pari allo 0,11% sarà destinata all'Indennità di Ente dei livelli 8.2-3 come da Tabella L;
- mentre una quota pari allo 0,24% dello stesso monte salari è destinato ad incrementare il valore della E.A.R. dei livelli 9.2-9 dal 1.12.2007, come da Tabella M.

La dichiarazione congiunta n. 2 chiarisce che ai fini delle decorrenze dei vari istituti contrattuali, la contrattazione integrativa dovrà fare riferimento al quadriennio 2006-2009.

Dal 31.12.2007 è soppresso il profilo di ausiliario. Dalla stessa data è soppresso il 3 livello. Il personale interessato, previ corsi di formazione, sarà inquadrato nel IV livello del profilo superiore.

Forme di lavoro flessibile

A tale riguardo, essendo la materia non di pertinenza del tavolo negoziale in quanto riserva di legge, le OO.SS. confederali hanno convenuto su una **dichiarazione unitaria a verbale, allegata al CCNL**, che impegna le stesse ad individuare, in seno alla contrattazione integrativa, una disciplina specifica relativa ai rapporti di lavoro parasubordinati. A tal fine considerano utile lo strumento dell'art. 33 del CCNL 2002-2005 per far emergere la consistenza numerica di tali forme di lavoro atipico e per avviare processi di trasformazione in rapporti di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina dell'art. 5 dello stesso CCNL 2002-2005, anche attraverso l'utilizzo di risorse diverse da quelle ordinarie, come quelle di cui all'art. 19 (vedi riferimento al tema delle relazioni sindacali).